

Delibera n. 43



# Comune di Ardore

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Via Vittorio Emanuele II, 35 – Tel. 0964/64366 – Fax 0964/624804

Sito: [www.comune.ardore.rc.it](http://www.comune.ardore.rc.it)

P.IVA 00725530802 – C.F. 81000590802

## **Deliberazione del Commissario Straordinario Con i poteri della Giunta Comunale**

---

**Oggetto:** Piano triennale dei fabbisogni del personale 2019- 2021: Individuazione e destinazione risorse e determinazioni.

---

L'anno duemiladiciannove addì 26 (ventisei) del mese di marzo, alle ore 16,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto comunale, è presente il Commissario Straordinario, Dr.ssa Francesca Iannò, nominato con D.P.R. del 28/9/2018.

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Domenico Stranges;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione;

- Il Responsabile del servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;
- La presente deliberazione non ha bisogno del parere di regolarità contabile.

### **Il Commissario Straordinario (Con i poteri della Giunta Comunale)**

- Preso atto che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;
- Visto l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:
  - Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
  - Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate al sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottima/e distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale Indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale In servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

- In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1 O-bis, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.
  - Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
  - Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale. "
- Visto inoltre l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:
    1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.
    2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.
    3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.
    4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlativi ai fabbisogni.
    5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni. "

***Rilevato che:***

- Il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- Le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.
- L'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo";

- Visto l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:  
Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- Visto l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:
  - Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.
  - Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.
  - Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.
  - Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.
- Visto l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- Richiamato inoltre l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:
  1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.
  2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.
  3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.
  4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.
- Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:
  - alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;
- Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "*dotazione organica*" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali.
- Visto l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti nel 2015 a patto di stabilità, prevedendo che:
  - ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti "assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali" (comma 557);
  - costituiscono spese di personale anche quelle "sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente" (comma 557-bis);
  - in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-ter);
  - gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di modifica (comma 557-quater) (*triennio 2011- 2013*).
- Visto l'articolo 3, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2- bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo. "

- Visto l'articolo 3, comma 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo."
- Visto l'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita:  
 "A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui al precedente periodo è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007- 2009."
- Visto inoltre il comma 234, art. 1 su richiamato che recita: "*Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente".*

- Richiamata la precedente deliberazione di G.C. n. 98 del 22/6/2018, per come aggiornata con deliberazione del C.S. n. 5 dell'11/10/2018, aggiornamento piano del fabbisogno del personale triennio 2018/2020 e annuale 2018;
- Richiamato l'art. 20 del D. lgs. 75/2017 il quale prevede che le amministrazioni:
  - possono destinare alle stabilizzazioni dei precari risorse entro il tetto del 50% delle capacità assunzionali del triennio 2018/2020;
  - possono destinare al finanziamento della stabilizzazioni anche risorse tratte dal taglio della spesa per le assunzioni flessibili *"nei limiti di spesa di cui all'art. 9 comma 28, del D.L. n. 78/2018 (rectius: al 50%) calcolate in misura corrispondente all'ammontare medio nel triennio 2015/2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere la regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'art. 40 bis, comma 1 e che prevedono nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto art. 9, comma 28."*
- Visto il comma 446 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145 del 30 dicembre 2018) il quale recita: "Nel triennio 2019-2021, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) *possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di anzianità come previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ovvero dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, o svolgimento delle attività socialmente utili o di pubblica utilità per il medesimo periodo di tempo;*
  - b) *espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui alla presente lettera sono considerate, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella quota di accesso dall'esterno;*
  - c) *espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;*
  - d) *finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere sul regime ordinario delle assunzioni, nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno;*
  - e) *per le assunzioni a tempo indeterminato, pieno utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente all'ammontare mediano [triennio 2015-2017, al netto dell'utilizzo dello stesso in applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale, previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28;*
- Dato atto che l'art. 4, comma 1, del CCNL 14/09/2000 prevede che gli enti possano costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante: a) assunzione, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni; b) trasformazione di rapporti di lavoro da

tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati. Il successivo comma 2 stabilisce che il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria, con arrotondamento per eccesso onde arrivare comunque all'unità. Questo significa che qualora gli Enti nella programmazione triennale di personale volessero inserire nuove assunzioni a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo parziale, devono necessariamente verificare anche il rispetto del predetto limite del 25% previsto dall'art. 4, comma 2, del CCNL 14/09/2000.

- Specificato che presso questo Ente prestano servizio n. 38 unità di personale contrattualizzato (ex LSU/LPU di cui alle Leggi n. 280/98 e n. 468/97) con orario di lavoro a tempo determinato e parziale di 26 ore settimanali;

***Dato atto che:***

- Con Delibera C.S. n. 23 del 31/12/2018 è stata disposta la proroga dei contratti in essere con i n. 38 lavoratori ex LSU/LPU fino alla data del 30.04.2019, con possibilità di ulteriore proroga fino al 31.10.2019;
- La spesa relativa alla proroga in questione è finanziata da risorse regionali inserite nel bilancio regionale 2019 e dalle risorse di cui all'art. 1 comma 1156 lettera g-bis della L. n. 296/2006;
- Negli anni precedenti l'Ente ha fatto fronte alla spesa del personale ex LSU/LPU tramite trasferimenti Regionale e Statali
- Constatato che nell'art. 1 comma 446 della L.145/2018 il Legislatore ha stabilito che le Amministrazioni *"possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale"*, senza tuttavia chiarire se alle suddette assunzioni part time sia applicabile il limite del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno stabilito dai CCNL 14/09/2000, ovvero le stesse siano eseguibili in deroga a tale limite;
- Dato atto che la lett. b) del comma 1 dell'art. 446 della L. 145/2018 stabilisce che le procedure di stabilizzazione del personale precario siano finanziate *"nei limiti delle risorse, a valere sul regime ordinario delle assunzioni, nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno;"*
- Dato atto altresì che ad oggi né la Regione Calabria né il Ministero dell'Interno hanno reso noto l'importo del contributo annuale che sarà erogato agli enti che procedono nel triennio 2019/2021 alla stabilizzazione del personale precario ex LSU /LPU né la durata dello stesso, vale a dire fino a quando, il contributo concesso verrà erogato agli Enti "stabilizzanti";
- Dato atto che è volontà della gestione commissariale procedere, nel rispetto della normativa di settore, alla stabilizzazione del maggior numero possibile di personale contrattualizzato a tempo determinato e parziale dei n. 38 lavoratori con contratto in scadenza al 31.10.2019 e inoltre, allo scopo di valorizzare e premiare le professionalità interne dei dipendenti del Comune di Ardore, nel rispetto della normativa di cui all'art. 22, comma 15, del D.Lgs. n. 75/2017 e nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, delle procedure selettive per la progressione tra le aree/categorie riservate al personale di ruolo;
- Ritenuto che quelli sopra delineati rappresentano aspetti fondamentali della procedura di stabilizzazione dei lavoratori precari che devono essere adeguatamente chiariti dagli organi competenti (Regione Calabria, Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Interno), prima che il Comune di Ardore avvii concretamente qualunque procedura di stabilizzazione dei lavoratori precari attualmente in servizio;
- Atteso che questo Ente finora ha potuto fare fronte alla spesa per il personale ex LSU/LPU (retribuzioni+ oneri riflessi+ irap+ assegni familiari) solo in quanto la stessa era finanziata integralmente da trasferimenti Regionali e Ministeriali;
- Ricordato che questo ente:
  - *ha rispettato* i vincoli del pareggio di bilancio per l'anno 2017;
  - *ha rispettato* il limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii.;

- Dato atto che:
  - con deliberazione del Commissario Straordinario n. 9 del 17.01.2019 è stata effettuata la ricognizione del personale in eccedenza e in soprannumero ex art. 33 del D.lgs. n. 165/2001;
  - con deliberazione del Commissario Straordinario n. 10 del 17.01.2019, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2019/2021, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, d.Lgs. n. 198/2006;
  
- Dato atto che:
  - la capacità assunzionale di questo Ente, per l'anno 2019 (cessati anno 2018) è pari ad **€63.964,87**;
  - la capacità assunzionale di questo Ente, per l'anno 2020 (cessati anno 2019) è pari ad **€00**
  - la capacità assunzionale di questo Ente, per l'anno 2021 (cessazioni per limiti d'età anno 2020) è pari ad **€38.500,00**
  - la capacità assunzionale di questo Ente, per l'anno 2022 (cessazioni per limiti d'età anno 2021) è pari ad **€97.150,00**
  
- Dato atto, pertanto, che la capacità assunzionale complessiva dell'ente per il triennio 2019 -2021 si determina in **€102.464,87**;
  
- Dato atto, pertanto, che la capacità assunzionale complessiva dell'ente per il 2022 si determina in **€199.614,87**;
  
- Ritenuto di dovere destinare le predette risorse al piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2019 -2021, dando priorità alla stabilizzazione dei lavoratori precari dell'ente, da attuare con apposito piano assunzionale nell'osservanza e nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni della normativa di settore;
  
- Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  
- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  
- Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;
  
- Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;
  
- Visto lo Statuto Comunale;
  
- Visto il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa resa ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1 comma, e 147 - bis del decreto legislativo n. 267/2000, parere per come riportato a tergo al presente atto;
  
- Visto il parere favorevole di regolarità contabile del responsabile dell'Area Economico Finanziaria reso ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1 comma, e 147- bis del decreto legislativo n. 267/2000, parere per come riportato a tergo al presente atto;

### ***Delibera***

- 1) Di approvare le premesse e le considerazioni sopra esposte che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
  
- 2) Di dare atto che è volontà della gestione commissariale procedere, nel rispetto della normativa di settore, alla stabilizzazione del maggior numero possibile di personale contrattualizzato a tempo determinato e parziale dei n. 38 lavoratori con contratto in scadenza al 31.10.2019 e di valorizzare e premiare le professionalità interne dei dipendenti del Comune di Ardore, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali e nel rispetto della normativa di cui all'art. 22, comma 15, del D.Lgs. n. 75/2017, che disciplina le procedure selettive per la progressione tra le aree/categorie riservate al personale di ruolo;
  
- 3) Di dare atto che:
  - la capacità assunzionale di questo Ente, per l'anno 2019 (cessati anno 2018) è pari ad **€63.964,87**;
  - la capacità assunzionale di questo Ente, per l'anno 2020 (cessati anno 2019) è pari ad **€00**;

- la capacità assunzionale di questo Ente , per l'anno 2021 (cessazioni per limiti d'età anno 2020) è pari ad **€38.500,00**
  - la capacità assunzionale di questo Ente, per l'anno 2022 (cessazioni per limiti d'età anno 2021) è pari ad **€97.150,00**
- 4) Di dare atto che la capacità assunzionale complessiva dell'ente per il triennio 2019 -2021 si determina in **€ 102.464,87;**
  - 5) Di dare atto che la capacità assunzionale complessiva dell'ente per il 2022 si determina in **€ 199.614,87;**
  - 6) Di destinare le predette risorse al piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2019 -2021, dando priorità alla stabilizzazione del maggior numero possibile di lavoratori precari dell'ente e alle procedure selettive per la progressione tra le aree/categorie riservate al personale di ruolo, da attuare con apposito piano assunzionale nell'osservanza e nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni della normativa di settore;
  - 7) Di riservarsi con successivo atto deliberativo, una volta che la Regione Calabria ed il Ministero delle Politiche Sociali hanno reso noto l'importo e la durata del contributo annuale che sarà erogato agli enti che procedono nel triennio 2019/2021 alla stabilizzazione del personale precario ex LSU /LPU, all'approvazione del piano di fabbisogni del personale per il triennio 2019/2021 previa informazione alle Rappresentanze Sindacali e alle RSU e acquisizione preventiva del parere del Revisore dei Conti;
  - 8) Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziaria 2019-2021 e al DUP 2019/2021;
  - 9) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

<p><b>Parere favorevole</b> In ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147/bis del T.U.E.L. n. 267/2000 <b>Il Responsabile del servizio</b> F.to Rag. Agata Varacalli</p>	<p><b>Parere favorevole</b> In ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147/bis del T.U.E.L. n. 267/2000 <b>Il Responsabile del servizio</b> F.to Dr. Bruno Zappavigna</p>
--	--

**Il Commissario Straordinario**  
F.to Dr.ssa Francesca Iannò

**Il Segretario Capo**  
F.to Dr. Domenico Stranges

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 15/04/2019 e vi rimarrà per 15 giorni.

Data: 15/04/2019

**Il Messo Comunale**  
F.to Pistone Francesco

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale il 15/04/2019 e per 15 giorni consecutivi,

Data: 15/04/2019

**Il Segretario Capo**  
F.to Domenico Stranges

<p>Non sottoposta a controllo (D.L.vo n. 267/2000) e Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>ai sensi dell'art. 134 comma 4;</u></b> <b><u>(perché dichiarata immediatamente eseguibile)</u></b></li> <li>• ai sensi dell'art. 134 comma 3; (perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione)</li> </ul> <p>Data: 15/04/2019</p> <p style="text-align: center;"><b>Il Segretario Capo</b> F.to Dr. Domenico Stranges</p>
--

***E' copia conforme all'originale per uso amministrativo***

**Ardore, lì 15/04/2019**

**Il Segretario Capo**  
Dr. Domenico Stranges

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 15/04/2019 e per quindici giorni consecutivi, senza reclami ed opposizioni.

Data: \_\_\_\_\_

**Il Segretario Capo**  
F.to Dr. Domenico Stranges